SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

Ministero della sanità

CIRCOLARE 5 ottobre 2000, n. **15.**

Aggiornamento della circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997 relativa alla sperimentazione clinica dei medicinali.

00A13612

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze del presidente della giunta regionale in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di interventi straordinari nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile.

00A13574

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2000, n. **325.**

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4531):

Presentato dal sen. CARUSO Antonino ed altri il 15 marzo 2000.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 marzo 2000, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato il 16 marzo 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6885):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 marzo 2000, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 marzo 2000.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 4 aprile 2000.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 5, 6 aprile 2000; il 24 maggio 2000 e approvato, con modificazioni, il 6 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4531/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 giugno 2000, con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato, con modificazioni, l'11 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6885/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2000, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, il 20 luglio 2000 ed il 27 settembre 2000.

Esaminato in aula il 9 ottobre 2000 ed approvato il 10 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 675 del 1996 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 675 del 1996 è riportato nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

— Il testo dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675 del 1996 è il seguente:

«3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1».

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 675 del 1996 è il seguente:

«Art. 36 *(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)*. — 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno».

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 675 del 1996 è riportato nella nota al titolo.

00G0379

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Carmine Mocerino;

Considerato che, in data 5 settembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Mocerino.

Il citato amministratore, in data 5 settembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9154/Gab./EE.LL. del 26 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiamma Spena.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Barilà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico in data 19 settembre 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2467/2000/Gab. del 20 settembre 2000 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Barilà.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Carate Urio, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carate Urio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carate Urio (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carate Urio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 luglio 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nelle more, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carate Urio (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Lauriano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Lauriano (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Graziano Bronzin;

Considerato che, in data 13 settembre 2000 il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lauriano (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Vilasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lauriano (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Graziano Bronzin.

Il citato amministratore, in data 13 settembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettra *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1641/Gab. del 4 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lauriano (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Vilasi.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Lacedonia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lacedonia (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lacedonia (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lacedonia (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 settembre 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2148/13-4/Gab. del 21 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lacedonia (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Amabile.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2000.

Modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 8, comma 1, contenente disposizioni per la cessione di impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL S.p.a.;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994,

n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e il punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, che istituiscono il Comitato di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni e ne disciplinano i compiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1995, concernente le modalità di dismissione delle partecipazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ENEL S.p.a.;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, con il quale si approva il piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a. di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Piano di cessione), e le relative modalità di alienazione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, che stabilisce che ai fini della cessione degli impianti sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'art. 1 del suddetto decreto, denominate nel medesimo decreto quali società A, società B e società C, e stabilisce altresì che alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette società si proceda con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità e che la scelta tra dette procedure è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, l'ENEL S.p.a. ha proceduto alla costituzione della società A, della società B e della società C, denominandole rispettivamente Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a., e che in data 1° ottobre 1999 alle predette società sono stati conferiti da parte di ENEL S.p.a. gli impianti di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene il 68,26% del capitale sociale di ENEL S.p.a., che a sua volta detiene il 100% di Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 25 gennaio 2000, che stabilisce, tra l'altro, che l'alienazione delle partecipazioni detenute dall'ENEL in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. sarà effettuata principalmente mediante trattativa diretta;

Ritenuto che il processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica è correlato al processo di dismissione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dallo Stato in società per azioni e che l'effettività di detta liberalizzazione richiede che l'acquisto delle partecipazioni nelle suddette società avvenga a favore di soggetti rispetto ai quali la partecipazione di enti o imprese pubbliche al capitale sociale sia limitata ad una soglia significativa;

Ritenuto, altresì, che la predetta soglia può essere individuata nel trenta per cento in considerazione del rilievo che l'ordinamento attribuisce, sia pure con riferimento ad altro specifico contesto, a detta soglia ai fini della contendibilità della società per azioni, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerata l'opportunità di adottare procedure di cessione trasparenti e competitive e che assicurano la tutela dell'assetto concorrenziale e del mercato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

1. L'alienazione della partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. è effettuata con le seguenti modalità:

a) ammissione alla trattativa diretta di soggetti, singoli o agenti di concerto tra loro, rispetto ai quali l'eventuale partecipazione al capitale sociale di enti pubblici, anche economici, o di imprese pubbliche, italiani o esteri, sia complessivamente limitata, per un periodo non inferiore a cinque anni, nella misura massima del trenta per cento;

b) ammissione, altresì, alla trattativa diretta di soggetti che si impegnino irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a limitare la partecipazione di detti enti o imprese pubbliche entro la stessa percentuale e per lo stesso periodo di tempo di cui alla lettera *a)*, prima del perfezionamento dell'atto di acquisto della partecipazione;

c) individuazione, ai fini delle lettere *a)* e *b)*, delle imprese pubbliche a norma della direttiva 93/38/CE e del decreto legislativo di recepimento 15 marzo 1995, n. 158;

d) assunzione, da parte dell'acquirente o degli acquirenti, dell'impegno di stabilità dell'assetto azionario per il periodo di cui alla lettera *a)*, in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto industriale dell'offerta prescelta.

2. Il presente decreto integra il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999.

Roma, 8 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A14177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

Approvazione delle modificazioni al decreto direttoriale 8 giugno 2000, riguardante la predisposizione da parte dei comuni degli elenchi inerenti i rimborsi e le riscossioni dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1993, da inviare ai centri di servizio territorialmente competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1993, ha trasferito dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di accertamento e riscossione, anche coattiva, e di applicazione delle sanzioni e degli interessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno del 24 settembre 1999, n. 367, con cui sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2000 con cui, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, sono stati approvati i termini e le modalità per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 che i comuni devono inviare ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;

Considerato che sono state rilevate alcune imprecisioni nei tracciati record descritti nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 giugno 2000, per cui occorre apportare le modificazioni necessarie e contemporaneamente differire il termine stabilito per gli adempimenti ivi prescritti;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato tecnico del decreto 8 giugno 2000 relativo all'approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 che i comuni devono inviare ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

nella parte dedicata alle «generalità» sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:

«Qualora un solo dischetto non sia sufficiente per contenere tutti i record da inviare è necessario creare più dischetti ciascuno dei quali conterrà un file il cui nome differirà dagli altri per il numero del "progressivo elenco".

Il record di coda deve contenere i dati riepilogativi dei record di dettaglio contenuti nel dischetto.»;

nella parte dedicata ai «tracciati record» il «record dati persone fisiche per elenco rimborsi (tipo record 1)», la «descrizione record di coda per elenco rimborsi (tipo record 9)», ed il «record di coda per elenco riscossioni (tipo record 9)» sono sostituiti dai seguenti:

RECORD DATI PERSONE FISICHE PER ELENCO RIMBORSI (TIPO RECORD 1)

Campo	Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
1	1	1	Tipo record (valore 1)	AN
2	2-25	24	Cognome	AN
3	26-45	20	Nome	AN
4	46	1	Sesso (valori: «M», «F»)	AN
5	47-71	25	Comune o Stato estero di nascita	AN
6	72-73	2	Provincia di nascita (vale EE per Stato estero)	AN
7	74-77	4	Data di nascita/anno	NU
8	78-79	2	Data di nascita/mese	NU
9	80-81	2	Data di nascita/giorno	NU
10	82-97	16	Codice fiscale	AN
11	98-111	14	Estremi provvedimento di rimborso	AN
12	112-119	8	Data del provvedimento di rimborso (aaaammgg)	NU
13	120-135	16	Estremi della sentenza	AN
14	136-143	8	Data della sentenza (aaaammgg)	NU
15	144-153	10	Ammontare dell'imposta rimborsata	NU
16	154-163	10	Importo degli interessi corrisposti	NU
17	164	1	Tipo valuta (0 = lire, 1 = centesimi di euro)	NU
18	165-180	16	Campo vuoto	AN

DESCRIZIONE RECORD DI CODA PER ELENCO RIMBORSI (TIPO RECORD 9)

Campo	Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	AN
2	2-9	8	Identificativo file (es.: primo elenco di Roma H501R001)	AN
3	10-13	4	Data di creazione del file/ anno	NU
4	14-15	2	Data di creazione del file/ mese	NU
5	16-17	2	Data di creazione del file/ giorno	NU
6	18-23	6	Totale soggetti persone fisiche	NU
7	24-28	5	Totale soggetti persone giuridiche	NU
8	29-44	16	Totale ammontare imposte rimborsate in lire	NU
9	45-60	16	Totale ammontare interessi corrisposti in lire	NU
10	61-76	16	Totale ammontare imposte rimborsate in centesimi di euro	NU
11	77-92	16	Totale ammontare interessi corrisposti in centesimi di euro	NU
12	93-180	88	Campo vuoto	AN

RECORD DI CODA PER ELENCO RISCOSSIONI (TIPO RECORD 9)

Campo	Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	AN
2	2-9	8	Identificativo file (es.: primo elenco di Roma H501A001)	AN
3	10-13	4	Data di creazione del file/ anno	NU
4	14-15	2	Data di creazione del file/ mese	NU
5	16-17	2	Data di creazione del file/ giorno	NU
6	18-23	6	Totale soggetti persone fisiche	NU
7	24-28	5	Totale soggetti persone giuridiche	NU
8	29-44	16	Totale ammontare riscossioni a titolo di imposta o maggiore imposta in lire	NU
9	45-60	16	Totale ammontare riscossioni per attribuzione rendite definitive in lire	NU
10	61-76	16	Totale ammontare riscossioni a titolo di interessi in lire	NU
11	77-92	16	Totale ammontare riscossioni a titolo di sanzioni in lire	NU
12	93-108	16	Totale ammontare riscossioni a titolo di imposta o maggiore imposta in centesimi di euro	NU
13	109-124	16	Totale ammontare riscossioni per attribuzione rendite definitive in centesimi di euro	NU
14	125-140	16	Totale ammontare riscossioni a titoli di interessi in centesimi di euro	NU
15	141-156	16	Totale ammontare riscossioni a titolo di sanzioni in centesimi di euro	NU
16	157-180	24	Campo vuoto	AN

Nel «record dati società ed enti per elenco riscossioni (tipo record 2)» il campo 6 è sostituito dal seguente:

Campo	Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
6	105-114	10	Estremi attestato di riscossione	AN

Art. 2.

Il termine stabilito all'art. 2, comma 1 ed all'art. 4, comma 1 del decreto 8 giugno 2000 per l'invio degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni è differito al 30 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 248

00A14082

DECRETO 18 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione prot. n. 474 dell'11 ottobre 2000 con la quale il conservatore dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Teramo (pubblico registro automobilistico e ufficio provinciale esattore) ha segnalato alla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello dell'Aquila che, per espressa volontà del personale di partecipare a Roma allo sciopero indetto il 13 ottobre 2000, l'ufficio resterà chiuso per la predetta intera giornata (dalle ore 8 alle ore 12);

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello dell'Aquila con nota 1/1903/24 del 12 ottobre 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 13 ottobre 2000, dalle ore 8 alle ore 12;

regione Abruzzo: pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 18 ottobre 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A13922

DECRETO 18 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo n. 446/C del 4 ottobre 2000 con la quale il dirigente dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Teramo (pubblico registro automobilistico ed ufficio provinciale esattore), ha segnalato alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello dell'Aquila che, a causa di un'assemblea indetta per il giorno 10 ottobre 2000 dalle O.S.R.d.B. parastato, gli sportelli degli uffici pubblico registro automobilistico chiuderanno al pubblico dalle ore 11 alle ore 12 e riapriranno normalmente il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello dell'Aquila con nota 1/1852/24 del 9 ottobre 2000;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 10 ottobre 2000, dalle ore 11 alle ore 12;

regione Abruzzo: Pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 18 ottobre 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A13923

DECRETO 18 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo 1927/8 del 3 ottobre 2000 con la quale il dirigente dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Chieti ha segnalato alla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello dell'Aquila che, a causa di una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, gli sportelli degli uffici pubblico registro automobilistico sono stati chiusi al pubblico alle ore 8 alle ore 11;

Visto il provvedimento di ratifica emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello dell'Aquila con nota 1/1837/24 del 9 ottobre 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 3 ottobre 2000 dalle ore 8 alle ore 11;

regione Abruzzo: Pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 18 ottobre 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A13924

DECRETO 24 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Luino ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 16 e 17 ottobre e l'irregolare funzionamento nei giorni 18 e 19 ottobre, a seguito dell'impraticabilità delle vie di accesso dovuta all'esondazione del lago Maggiore e dei fiumi Tresa e Margorabbia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Luino nei giorni 16 e 17 ottobre e l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio nei giorni 18 e 19 ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A13921

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti i principi attivi derivati dall'acido propionico: ibuprofene, naprossene e flurbiprofene ad uso topico cutaneo o transdermico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco resi nelle riunioni del 22 maggio 2000 e del 4 settembre 2000 con i quali si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principi attivi uno dei seguenti derivati dell'acido propionico: ibuprofene, naprossene e flurbiprofene ad uso topico cutaneo e transdermico;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base dei principi attivi: ibuprofene, naprossene e flurbiprofene ad uso topico cutaneo e transdermico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principi attivi: ibuprofene, naprossene e flurbiprofene ad uso topico cutaneo o transdermico di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato *I* che fa parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti: ibuprofene, naprossene e flurbiprofene ad uso topico cutaneo o transdermico autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi all'allegato *I*.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO *I*

Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso

Per evitare eventuali fenomeni di ipersensibilità o di fotosensibilizzazione evitare l'esposizione alla luce solare diretta, compreso il solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive.

Effetti indesiderati

Con alcuni antinfiammatori non steroidei ad uso topico cutaneo o transdermico, derivati dell'acido propionico, sono state segnalate reazioni avverse cutanee con eritema, prurito, irritazione, sensazione di calore o bruciore e dermatiti da contatto. Sono stati segnalati anche alcuni casi di eruzioni bollose di varia gravità.

Sono possibili reazioni di fotosensibilità.

00A13933

DECRETO 6 ottobre 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti ketoprofene o ketoprofene sale di lisina ad uso topico cutaneo o transdermico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco resi nelle riunioni del 22 maggio 2000 e del 4 settembre 2000 con i quali si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo ketoprofene o ketoprofene sale di lisina ad uso topico cutaneo o transdermico;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di principio attivo ketoprofene o ketoprofene sale di lisina ad uso topico cutaneo o transdermico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo ketoprofene o ketoprofene sale di lisina ad uso topico cutaneo o transdermico di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato *I* che fa parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti ketoprofene o ketoprofene sale di lisina ad uso topico cutaneo o transdermico autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi all'allegato *I*.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO *I*

Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso

Per evitare eventuali fenomeni di ipersensibilità o di fotosensibilizzazione evitare l'esposizione alla luce solare diretta, compreso il solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive.

Effetti indesiderati

Sono state segnalate reazioni cutanee localizzate che potrebbero successivamente estendersi oltre la zona di applicazione ed, in casi isolati, essere severe e generalizzate.

Eritema, bruciature, prurito, reazioni cutanee di tipo allergico, dermatiti, eczemi da contatto, reazioni da fotosensibilizzazione, orticaria, eruzioni bollose.

Sono stati riportati anche isolati casi di reazioni avverse di tipo sistemico come disturbi renali.

00A13934

DECRETO 11 ottobre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Carbidopa Levodopa Teva». (Decreto AIC/UAC n. 122/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 208 del 10 febbraio 1998 con il quale la Teva Pharma BV, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Carbidopa/Levodopa Teva» con le specificazioni di seguito indicate:

«Carbidopa Levodopa Teva»;

50 compresse blister 50/250 mg - A.I.C. n. 033343029/M (in base 10) 0ZTKKP (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20-21 giugno 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CARBIDOPA LEVODOPA TEVA è classificata come segue:

«Carbidopa Levodopa Teva»;

50 compresse blister 50/250 mg - A.I.C. n. 033343029/M (in base 10) 0ZTKKP (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 10.906 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 18.000 (I.V.A. inclusa).

Titolare: Teva Pharma BV.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione commercio della specialità medicinale.

Roma, 11 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A13926

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 novembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2000 è pari a 48.744 miliardi di lire (pari a 25.174 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore undici del giorno 10 novembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14142

DECRETO 7 novembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 2.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2000 è pari a 48.744 miliardi di lire (pari a 25.174 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore undici del giorno 10 novembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14141

DECRETO 7 novembre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ventinove giorni relativi all'emissione dell'8 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2000 che ha disposto per l'8 novembre 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ventinove giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 21 settembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dell'8 novembre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione dell'8 novembre 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dell'8 novembre 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a ventinove giorni è risultato pari a 99,610.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 18.889.715.922 per i titoli a ventinove giorni con scadenza 7 dicembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a ventinove giorni è risultato pari a 99,531.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14143

DECRETO 7 novembre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2000 che ha disposto per il 31 ottobre 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 21 settembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 ottobre 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,526.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 287.402.281.626 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,056.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14140

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi e ferrotubi, in Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1999, con la quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1999, con il quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Vista la nota in data 13 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizioni delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge fallimentare, disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14144

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. fabbrica italiana tubi e ferrotubi, in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1999, con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilanci, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Vista la nota in data 13 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge fallimentare disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14145

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi e ferrotubi, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1999, con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Vista la nota in data 13 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge fallimentare disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa acciai, unità di Brescia. (Decreto n. 28869).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alfa acciai, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa acciai, con sede in Brescia, unità di Brescia, per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 2000 con decorrenza 1° giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13499

DECRETO 26 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia, dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a., unità di Ferrara. (Decreto n. 28870).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a. Solvay Italia dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 marzo 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), unità di Ferrara (NID 0008FE0004), per un massimo di 48 unità lavorative per il periodo dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 2000 con decorrenza 4 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13500

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, unità di Belpasso. (Decreto n. 28871).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cavicontrol, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 4 agosto 2000, con il quale, all'art. 1, è stato concesso il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre 3 settembre 1999 al 2 marzo 2000;

Considerato che nel predetto provvedimento concessivo sono stati indicati per il citato semestre, un massimo di 45 lavoratori beneficiari del trattamento CIGS, in luogo di 82, punta massima registrata nel primo mese di trattamento ovvero settembre 1999;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire l'art. 1 del citato provvedimento del 4 agosto 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania), per un massimo di 82 unità lavorative per il periodo dal 3 settembre 1999 al 2 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 3 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce l'art. 1 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28373.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13501

DECRETO 26 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano. (Decreto n. 28872).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edindipendente;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 maggio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 13 novembre 2000 al 12 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13502

DECRETO 26 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 28873).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edindipendente;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 maggio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, con sede in Milano e unità di:

Milano, per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS;

Roma, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS,

per il periodo dal 13 novembre 2000 al 12 maggio 2001.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13503

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, unità di Bologna, Catania, Firenze, Fossano, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino. (Decreto n. 28874).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, con sede in Torino e unità di:

Bologna, per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili);

Catania, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS (2 prepensionabili);

Firenze, per un massimo di 0 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile);

Fossano (Cuneo), per un massimo di 0 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Genova, per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Milano, per un massimo di 0 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile);

Napoli, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili);

Padova, per un massimo di 0 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Roma, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Torino, per un massimo di 34 unità lavorative in CIGS (32 prepensionabili),

per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 28725.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13504

DECRETO 26 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, unità di Viareggio. (Decreto n. 28875).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 agosto 2000 con il quale la società S.p.a. Enterprise è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 6 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 agosto 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, con sede in Milano e unità in Viareggio (Lucca), (NID 0009LU0005) per un massimo di 40 unità lavorative, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13505

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italconf, unità di Aprilia. (Decreto n. 28876).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 113 del 6 luglio 2000 pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Italconf;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 luglio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Italconf, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), (NID 0012LT0016), per un massimo di 21 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 2000 al 5 gennaio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 6 gennaio 2001 al 5 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13506

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Co.Ge.M., unità di Milano, Parma e Sondrio. (Decreto n. 28877).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64904 del 4 novembre 1999 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.Co.Ge.M.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Co.Ge.M., con sede in Milano e unità di:

Milano, per un massimo di 14 unità lavorative;

Parma, per un massimo di una unità lavorative;

Sondrio, per un massimo di 7 unità lavorative,

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 4 maggio 2000 al 3 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13507

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, unità di Roma. (Decreto n. 28878).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 19 aprile 2000 con il quale la società S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° giugno 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 47 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trantasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13508

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888, unità di Molinella. (Decreto n. 28879).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 2 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 4365/00 dell'8-9 giugno 2000 emesso dal tribunale di Bologna con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Pancaldi 1888;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 giugno 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888 con sede in Molinella (Bologna), unità in Molinella (Bologna), per un massimo di 55 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 2000 all'8 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 dicembre 2000 all'8 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13509

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. TRE CI stoviglierie, unità di Castel S. Elia. (Decreto n. 28880).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. TRE CI stoviglierie inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 24 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 6 dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 112 unità, su un organico complessivo di 140 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 dicembre 1999 al 5 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dei lavoratori dipendenti

dalla S.r.l. TRE CI stoviglierie, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e unità di Castel S. Elia (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 112 unità, su un organico complessivo di 140 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. TRE CI stoviglierie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13510

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA-PRO, unità di Gallarate. (Decreto n. 28881).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. FRA-PRO inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 10 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 agosto 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 30 agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, di cui 4 unità in part-time: di cui una unità in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali e 3 unità da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 47 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 2000 al 29 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con, modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA-PRO, con sede in Gallarate (Varese), unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, di cui 4 unità in part-time: di cui una unità in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali e 3 unità da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 47 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fra-pro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13511

DECRETO 10 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Supernova a r.l.», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile,

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Supernova a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 8 giugno 1994, repertorio n. 41613, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 3300, posizione B.U.S.C. n. 4467/268040, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A13925

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione cassa di risparmio di Fossano, in Fossano

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, via Roma n. 122, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La Fondazione cassa di risparmio di Fossano, con delibera del 3 ottobre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 3 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13939

Comunicato di rettifica relativo all'estratto recante: «Modificazioni allo statuto della Fondazione cassa di risparmio salernitana», in Salerno.

Nell'estratto relativo alle modificazioni allo statuto della Fondazione cassa di risparmio salernitana, in Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000, alla pag. 14, prima colonna, dove è scritto: «Con provvedimento del *15 giugno* 2000, ...», leggasi: «Con provvedimento del *6 luglio* 2000, ...».

00A14084

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 novembre 2000

Dollaro USA	0,8559
Yen giapponese	92,22
Dracma greca	340,04
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,60060
Corona svedese	8,5845
Franco svizzero	1,5198
Corona islandese	74, 45
Corona norvegese	7,9635
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,653
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,93
Litas lituano	3,4245
Lat lettone	0,5360
Lira maltese	0,3951
Zloty polacco	3,9077
Leu romeno	21395
Tallero sloveno	211,1478
Corona slovacca	42,988
Lira turca	584110
Dollaro australiano	1,6195
Dollaro canadese	1,3157
Dollaro di Hong Kong	6,6747
Dollaro neozelandese	2,1467
Dollaro di Singapore	1,4865
Won sudcoreano	970,59
Rand sudafricano	6,5583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14178

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Digestivo S. Pellegrino».

Nella parte del comunicato «decreto AIC n. 676 del 23 giugno 2000», relativo alla specialità medicinale «Digestivo S. Pellegrino» della società Sanofi - Synthelabo S.p.a., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2000, alla pag. 46, alla voce «Composizione»: ove è indicato: «ogni bustina di granulato effervescente contiene ... eccipienti», in luogo di «*sodio carbonato*», leggasi: «*sodio bicarbonato*».

00A13938

Comunicato concernente: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano «Eparina Calcica Recogen».

Nella parte del comunicato «decreto AIC n. 538 del 28 aprile 2000», relativo alla specialità medicinale «Eparina Calcica Recogen» dela società Recogen S.r.l., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2000, alla pag. 60, alla voce «Confezioni autorizzate: N.RI AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993»: prima della indicazione del codice AIC: 033937044 (in base 10) 10CPNN (in base 32), leggasi: «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile, 10 fiale».

00A13940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattonella», in Mercato San Severino.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 2000. Il prof. Andrea Inno è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattonella», con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita il 25 marzo 1981 a rogito notaio Troiano Rosa di Castel San Giorgio (Salerno).

00A13936

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Mirafiori», in Santa Maria Capua Vetere

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 2000, i poteri conferiti all'avv. Maria Concetta Ferrara, commissario governativo della società cooperativa «Mirafiori» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

00A13937

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 11 luglio 2000 del Ministero dei lavori pubblici, recante: «Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2000).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, relativo alla integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, prima colonna, lettera *c)*, dove è scritto: «... le dimensioni: "mm 15×75", sono sostituite da "mm *15*×75".», leggasi: «... le dimensioni: "mm 15×75", sono sostituite da "mm *150*×75".».

00A14105

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651262/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77